



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 10 del 09/05/2019

Classifica: **001.06**

(6961778)

Oggetto **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ufficio Proponente</i> | DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
| <i>Dirigente/ P.O</i> | MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE |
| <i>Relatore</i> | SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE |

Il Sindaco Metropolitan dispone

Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1°/1/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Ricordato:

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 364 del 13/11/2003, modificata con D.G.P. n. 169 del 24/5/2005, è stato approvato il “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 18 della legge 109/1994”;
- Che l’art. 18 della legge 109/1994 è stato sostituito con l’art. 92 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto il Regolamento di cui sopra è stato sostituito con un nuovo “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 dell’8/11/2013;
- Che l’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è stato modificato e sostituito dall'[art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) che è intervenuto sull’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 inserendo i commi 7bis, 7ter e 7quater, i quali regolano la materia con modalità completamente diverse;
- Che pertanto con Deliberazione del Consiglio Metropolitanò n. 79 del 23/11/2016 è stato stabilito:
 - di approvare il “Regolamento per la costituzione, destinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 come sostituito dall'[art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#) e successive modifiche ed integrazioni”;
 - di precisare che tale Regolamento si applica alle attività ultimate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 90/2014 e quindi dal 19 agosto 2014 per gli incentivi di progettazione spettanti a favore del personale dipendente interessato. L’esclusione del personale con qualifica dirigenziale dal riconoscimento dell’incentivazione oggetto del presente regolamento si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D. L. 90/2014 e quindi dal 25 giugno 2014. Potranno quindi essere liquidati ai dipendenti, compresa la dirigenza, gli

incentivi determinati secondo le disposizioni previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro il 18 agosto 2014 o, per la dirigenza, entro il 24 giugno 2014. Il Regolamento non si applica invece alle prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ovvero dopo il 18/4/2016;

- di riservarsi conseguentemente l'adozione di ulteriori separati atti per l'approvazione di un nuovo Regolamento che dia attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Considerato quanto segue:

- l'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto;
- come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate, e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti, destinando a tal fine un fondo in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici";
- all'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante. La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono tali attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere";

- ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del D.Lgs. n. 56/2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016);
- a chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione ed i destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:
 - la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
 - la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
 - la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate;
- il suddetto quadro normativo va completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche;
- in tale ambito, va ricordato che l'articolo 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate;

- in seguito l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
- si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, legge 208/2015” (legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi “alla progettazione”, che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti. Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2017;
- successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Ciò ha consentito di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocatione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - “la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio” (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018). Pertanto il nuovo intervento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti

al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

- superate in maniera auspicabilmente definitiva le problematiche inerenti l'inserimento dei presenti incentivi nel tetto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 con decorrenza 1/1/2018, sono perdurate quelle inerenti la tipologia di attività remunerabili con particolare riferimento ad ipotesi di esclusione dalla incentivazione;
- a tal proposito questa Amministrazione si è fatta promotrice di una espressa richiesta di parere su cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Toscana – si è espressa con parere n. 186/2017, da ritenersi vincolante per questo Ente;

Tenuto conto delle suddette considerazioni:

- è stata redatta una proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 ed ulteriormente integrato dal comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 presentata per la prima volta alle OO.SS. nella seduta del 5 luglio 2018;
- viene quindi stabilito di aprire un Tavolo Tecnico e l'11 ottobre 2018 viene effettuato un confronto sulle osservazioni formulate dalla RSU; l'8 novembre 2018 la Parte Sindacale chiede di attendere il pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in materia di riconoscibilità dell'incentivo, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria; il 23 gennaio 2019, dopo la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 2/2019, si decide di riprendere i lavori del Tavolo Tecnico; la discussione prosegue nelle sedute del 4, 7 e 27 marzo 2019. In tale ultima seduta, preso atto del permanere di posizioni divergenti fra le Parti in merito all'applicazione della norma, viene stabilito di attendere le annunciate modifiche normative; il 3 aprile 2019 viene effettuato un ulteriore confronto su recenti osservazioni formulate dalla RSU;

- infine, con nota del 19/4/2019 la RSU, pur dichiarando la propria disponibilità alla discussione per il miglioramento del Regolamento, ritiene, allo stato attuale, di non poter sottoscrivere l'assenso alla proposta di Regolamento così come è stata presentata anche durante l'ultima seduta di trattativa;

Ricordato:

- che il Regolamento in questione contiene disposizioni di carattere normativo che costituiscono esercizio dell'autonomia organizzativa e regolamentare dell'Ente e quindi non rientrano fra le materie oggetto di contrattazione decentrata;
- che l'art. 113, comma 3, attribuisce alla contrattazione decentrata esclusivamente la definizione di criteri e modalità per la ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dello stesso art. 113;
- che peraltro l'art. 8 del CCNL 21/05/2018 prevede che "Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del Regolamento in esame al fine di non procrastinare ulteriormente il riconoscimento dell'incentivo al personale che ha svolto le attività oggetto di incentivazione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti e le autorevoli interpretazioni intervenute, per la gran parte ampiamente consolidate;

Dato atto che tale Regolamento prevede norme specifiche in merito ai destinatari dell'incentivo, alla costituzione del gruppo di lavoro, alle tipologie di attività remunerabili sia per quanto riguarda i lavori, in cui vengono ricomprese le attività manutentive di particolare complessità, che i servizi e le forniture, alla individuazione delle attività escluse dall'incentivazione, alla graduazione degli importi, alle modalità di riconoscimento e liquidazione delle somme che vanno a costituire il fondo, ai criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione; prevede inoltre una disposizione transitoria finale riferita alla sua applicazione;

Ricordato che le funzioni tecniche svolte dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sono remunerate secondo quanto previsto dal Regolamento già approvato dal Consiglio metropolitano con la Deliberazione n. 62 del 26 luglio 2017;

Ricordato inoltre che il rapporto fra la liquidazione dell'incentivo e la retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa e la produttività individuale degli altri dipendenti è regolata dai contratti integrativi sottoscritti nel 2012 e nel 2018;

Dato atto che con nota prot. n. 1801 in data 9/10/2018 la proposta di Regolamento è stata trasmessa all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la precisazione che il testo presentato poteva subire modifiche non sostanziali a seguito di approfondimenti successivi alla trasmissione;

Considerato:

- che l'art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" pubblicato sulla GU n. 92 del 18/4/2019, prevede quanto segue: aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione";

- che le novità introdotte dal D.L. 32/2019 troveranno applicazione dal 19 aprile 2019 e ravvisata pertanto l'opportunità di regolamentare l'attività svolta dopo il 19 aprile 2016 e fino al 18 aprile 2019 al fine di consentire il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente;

Richiamata la nota prot. n. 1022 del 3/5/2019 con la quale la proposta di Regolamento allegata al presente Atto è stata nuovamente trasmessa al Collegio dei Revisori per l'espressione del parere di cui all'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 6/5/2019, allegato sub B) al presente Atto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione in ordine alla regolarità tecnica, nonché dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile;

Visto l'art. 16, comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana e ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

DISPONE

1. di approvare il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed ulteriormente integrato dal comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017” allegato sub A al presente atto;
2. di precisare che il presente Regolamento si applica fino alla data di entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 che ha modificato il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quindi per attività fino al 18 aprile 2019;
3. di riservarsi conseguente l'aggiornamento del Regolamento di cui al precedente punto 1) alle disposizioni intervenute con la modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato sulla GU n. 92 del 18/4/2019.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”